

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 12/01/2021 N. 2

OGGETTO: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE DI CUI AL DECRETO LGS. N. 285/92 E 360/93 – STAGIONE TURISTICA 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **dodici**, del mese di **gennaio**, alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DI VAIA LUIGI	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Ciampi.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta a firma del Responsabile del Servizio 14 del Comune di Ischia i cui contenuti sono di seguito riportati:

LETTO l'art 8 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10.09.1993, n. 360;

TENUTO CONTO delle decisioni dei TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il D.M n. 1474 del 24.03.1999;

LETTA la nota acquisita al prot. n. 0037416/2020 del 02/10/2020 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione 2 ha invitato i Comuni dell'Isola d'Ischia a trasmettere la delibera propedeutica alla emanazione del decreto ministeriale di

limitazione dell'afflusso e della circolazione stradale nell'isola di Ischia per la stagione turistica 2021

TENUTO CONTO che l'eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all'ordine pubblico, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del Porto e delle adiacenti aree comunali e che, per la particolare conformazione dei porti stessi, completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l'accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico;

TENUTO CONTO che i Comuni dell'Isola d'Ischia sono dichiarati "Stazioni di Turismo di Soggiorno e di Cura";

VISTO che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50;

CONSIDERATO che durante la stagione turistica (che copre l'arco di tempo compreso tra marzo e settembre) i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente elevati;

DATO ATTO che la popolazione stabile dell'Isola è di circa 60.000 unità oltre i soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano;

RITENUTO, pertanto, di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione, nell'isola d'Ischia, per la stagione turistica 2021, di un provvedimento limitativo della circolazione stradale, ai sensi dell'art 8 del codice della Strada;

VISTO il parere di regolarità tecnica allegato ed espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 49, non comportando la delibera impegno di spesa, per la stessa non è richiesto il parere del Responsabile del settore economico - finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii;
2. di approvare la proposta di Delibera a firma del Responsabile del Servizio 14 del Comune di Ischia facendola propria ad ogni effetto;

3. per la stagione turistica 2021, le seguenti proposte ai fini dell'applicazione nell'isola d'Ischia dell'art. 8 del Codice della Strada, concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole.

ART.1

Dal 2 aprile (venerdì antecedente la Santa Pasqua) al 31 ottobre 2021 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola d'Ischia (Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

ART.2

Nel medesimo periodo sono altresì vietati l'imbarco, lo sbarco e la circolazione sull'Isola d'Ischia di automezzi con portata superiore ai 13.5 t., anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania .

ART.3

Nel periodo e nei Comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;*
- b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festive. Tale limitazione temporale non sussiste per i veicoli che trasportano: generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;*
- c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e di gas in bombole;*
- d) autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'isola d'Ischia dove lo stesso andrà a soggiornare;*
- e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;*
- f) autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza;*
- g) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;*
- h) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l'immobile, sul quale è indicata l'ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo;*
- i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;*
- j) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;*
- k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C. d. S.) con targa estera;*
- l) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'Isola d'Ischia.*
- m) Autoveicoli e motoveicoli intestati ai residenti dell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola d'Ischia per raggiungere le strutture sanitarie della ASL NA 2 allocate sull'isola , munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera.*

n) *Autoveicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell'Isola.*

ART. 4

Le Autorità marittime dei porti interessati al traffico di unità che trasportano veicoli da e per i porti dell'isola d'Ischia emanino i propri provvedimenti finalizzati al divieto di trasporto marittimo di veicoli nei porti dell'Isola.

ART.5

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art .8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministero della Giustizia in data 16.dicembre 2014

ART.6

Al Prefetto ed al Questore di Napoli ed ai Sindaci dei Comuni dell'isola d'Ischia è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola d'Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'Isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola d'Ischia ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio.

ART.7

Il Prefetto e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicureranno l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

4. di mandare la presente al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente deliberato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Prefettura di Napoli e al Comando di P.M;
6. di dichiarare il presente deliberato, attesa l'urgenza, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 267/2000.



CITTA' DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 – Tel. 081/333111
protocollo@pec.comuneischia.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, comma 1 D.lgs. 18/08/2000, n. 267)


La sottoscritta Chiara Boccanfuso, responsabile del servizio 14 Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia, sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto:

**LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE DI CUI
AL DECRETO LGS. N. 285/92 E N. 360/93 – STAGIONE TURISTICA 2021**

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica
Ischia, 11/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Chiara Boccanfuso



**COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI**

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 12/01/2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che in data odierna la presente deliberazione è stata registrata nel registro delle pubblicazioni per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. 6552 in data 22 FEB. 2021 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 GEN 2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____.

Ischia, 22 FEB. 2021

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ischia, 22 FEB. 2021



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

